

Roma 23 ottobre 2012
Prot. n. **00200962012**



Trasmissione per PEC

- Ai Prof. Gianpaolo **CRENCA**
Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari
- Dott. Andrea **SISTI**
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali
Sede
- Dott. Armando **ZINGALES**
Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici
Sede
- Dott. Gian Vito **GRAZIANO**
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Sede
- Prof.ssa Angelo **CARLA**
Presidente dell'**Ordine Nazionale degli
Attuari**
- Ai Presidenti degli **Ordini Periferici dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali**
Loro sedi
- Presidenti degli **Ordini Periferici dei Chimici**
Loro sedi
- Presidenti degli **Ordini Regionali
dei Geologi**
Loro sedi

Oggetto: comunicato del Presidente n. 7/2012 – scadenza contributiva del 31 ottobre: indicazioni per gli iscritti ultrasessantacinquenni

Egregi Presidenti,

Vi trasmetto, in allegato alla presente, il comunicato già pubblicato sul sito dell'Ente che fornisce indicazioni agli iscritti ultrasessantacinquenni per gli adempimenti relativi alla scadenza del 31 ottobre con preghiera di darne la massima diffusione possibile.

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Arcangelo Pirrello

Allegato: comunicato del Presidente n. 7/2012

Gentili iscritti ultrasessantacinquenni,

nell'approssimarsi della scadenza del 31 ottobre, con riferimento al comunicato del Presidente n. 5 del luglio scorso con il quale si annunciava la modifica del regime contributivo a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 111/2011, si segnala quanto di seguito riportato.

Non essendo ancora stata approvata dai Ministeri Vigilanti, la modifica di cui sopra, gli iscritti ultrasessantacinquenni, entro il 31 Ottobre verseranno come segue:

- 1) Gli iscritti ultrasessantacinquenni che percepiscono già la pensione EPAP e che hanno l'esonero della contribuzione soggettiva in forza del regolamento Epap ancora vigente, per effetto dello stesso art. 18, comma 11 della legge 111/2011 entrata in vigore l'8 gennaio scorso, non possono più essere esonerati dal versamento del contributo soggettivo e devono, come già per la scadenza di Luglio, contribuire obbligatoriamente con almeno il 50% dell'anticipazione del contributo soggettivo ordinario (10% dell'imponibile) e perciò con almeno con il 5% dell'imponibile; naturalmente dovranno inoltre versare l'anticipazione del contributo di solidarietà, l'anticipazione del contributo integrativo, e l'intero contributo di maternità se ancora non versato secondo le modalità e le percentuali indicate nei modelli di pagamento per il secondo acconto 2012;
- 2) Gli iscritti ultrasessantacinquenni non pensionati Epap che hanno l'esonero della contribuzione soggettiva in forza del regolamento Epap ancora vigente, non essendo pensionati, sfuggono all'art. 18, comma 11 della legge 111/2011, e dunque per la scadenza di ottobre **non sono obbligati** a versare alcun contributo soggettivo ma solo l'anticipazione del contributo di solidarietà, l'anticipazione del contributo integrativo, e l'intero contributo di maternità se ancora non versato secondo le modalità e le percentuali indicate nei modelli di pagamento per il secondo acconto;
- 3) I registrati; coloro cioè che hanno iniziato l'attività professionale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, e che hanno l'esonero della contribuzione soggettiva, di maternità e di solidarietà in forza del regolamento Epap ancora vigente, non essendo pensionati dell'Epap, sfuggono all'art. 18, comma 11 della legge 111/2011, e dunque per la scadenza di ottobre **non sono obbligati** a versare alcun contributo soggettivo, di maternità e di solidarietà ma solo l'anticipazione del contributo integrativo secondo le modalità e le percentuali indicate nei modelli di pagamento per il secondo acconto 2012.

Si avvertono i colleghi che, per la nota querelle che ha opposto gli enti di Previdenza privati all'Inps e che ha determinato l'art. 18, comma 11 della legge 111/2011 e la conseguente variazione del nostro regolamento (non ancora approvata dai ministeri nonostante sia stata inviata per tempo), potrebbero essere in futuro chiamati dall'Inps a versare il contributo soggettivo non versato.

In questo caso potranno opporsi e versare all'Epap oppure già adesso, anche se non obbligati, possono versare per la scadenza di fine Ottobre almeno il 50% dell'anticipazione del contributo soggettivo ordinario (10% dell'imponibile) e perciò almeno il 5% dell'imponibile come nel caso (1). Non sono, comunque, obbligati (poiché non previsto dalla legge ma solo dal nuovo regolamento non ancora in vigore) a versare l'anticipazione del contributo di solidarietà e il contributo di maternità.

N.B. - Per tutti e tre i casi, eventuali versamenti in difformità con quanto sopra riportato, andranno a credito e potranno essere conguagliati nelle prossime scadenze, fermo restando il disposto dell'Art. 10 del regolamento dell'Ente attualmente in vigore.

